

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEGLI ONORARI, DELLE INDENNITÀ
E DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI BIOLOGI
(Supplemento Ordinario n. 88 della Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1993)**

Il Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto con
il Ministro della Sanità.

Visto l'art. 45 della legge 24 Maggio 1967, n. 396;
Viste la delibera del 2 luglio 1983, con cui il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ha approvato un testo di adeguamento della tariffa professionale della categoria, e la delibera del 30 settembre 1991, con cui il medesimo Consiglio;
Tenuto conto delle modifiche concordate con i competenti organi della categoria e dei rilievi del Ministero della Sanità ha approvato un nuovo testo di adeguamento della tariffa stessa;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento di aggiornamento degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese relativamente alle prestazioni professionali dei biologi;
Visti i pareri espressi il 30 luglio 1991 dal Ministero della Sanità ed il 18 novembre 1991 dal Comitato interministeriale dei prezzi;
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 30 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/88 (nota n. 7/66.213764 del 30 luglio 1993);

Adotta il seguente Regolamento:

Titolo I
Disposizioni Generali

Capo I
Disposizioni comuni agli onorari, indennità e rimborso spese

Art. 1

- 1 - Il presente regolamento e le relative tabelle, che ne fanno parte integrante, determinano gli onorari, le indennità e i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali degli iscritti all'albo professionale dei biologi.

Art. 2

- 1 - Nel caso di incarico affidato dal committente a più biologi, riuniti in collegio, ciascuno di essi ha diritto agli onorari relativi all'opera prestata, calcolati sulla base della presente tariffa.
- 2 - Sono del pari dovuti a ciascuno le indennità ed il rimborso della spesa sostenute, nonché, gli onorari, le indennità ed il rimborso delle spese ai sostituti ed ausiliari dei biologi.

Art. 3

- 1 - Il biologo ha diritto agli anticipi occorrenti per l'espletamento delle prestazioni professionali, a titolo di spese ed indennità. Egli ha inoltre diritto alla corresponsione di acconti sull'onorario e, durante l'esecuzione dell'incarico, ad un'eventuale integrazione degli stessi, in rapporto all'entità del lavoro professionale da lui già eseguito.
- 2 - Il committente, qualora receda dall'incarico, obbligato al rimborso delle indennità e delle spese sostenute dal professionista e al pagamento dell'onorario per l'opera svolta.
- 3 - Eventuali prestazioni non eventualmente richieste dal committente, rese necessarie per l'espletamento dell'incarico da fatti imprevedibili, sono retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario.

Art. 4

- 1 - Il professionista o il committente hanno facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine la liquidazione delle prestazioni professionali o il parere su di essa.
- 2 - L'accordo con il quale il biologo ed il committente stabiliscono che la liquidazione o il parere sulla stessa richiesto al Consiglio dell'Ordine hanno efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo, prima che esso deliberi. In mancanza di detta comunicazione, il parere non ha efficacia vincolante.
- 3 - Alla richiesta di liquidazione o di parere sono allegati gli elaborati ed i documenti necessari e quelli

eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

- 1 - Quando gli onorari, le indennità di rimborsi delle spese non possono essere determinati in base alle disposizioni del presente regolamento, il loro ammontare dovrà essere definito in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Art. 6

- 1 - La tariffa non riguarda i particolari compensi per i diritti di proprietà intellettuale del professionista, per brevetti, o concessioni, ottenuti in proprio, o simili

Capo II

Degli onorari in particolare

Art. 7

- 1 - Gli onorari, tenuto conto degli elementi inerenti alla natura delle diverse prestazioni ed alle conseguenti modalità per la loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Onorari a tabella: per le prestazioni indicate nella tabella allegata, a ciascuna delle quali corrisponde un compenso fisso.
 - b) Onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione del valore dell'opera.
 - c) Onorari a vacazione: per le prestazioni retribuite in ragione del tempo necessario all'esecuzione dell'opera.
 - d) Onorari preconcordati: per prestazioni diverse dalle precedenti il cui compenso, determinato su accordo delle parti.

Art. 8

- 1 - Qualora il biologo si avvalga, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei sostituti ed ausiliari eventualmente corrisposto dal biologo non può essere posto a carico del committente.

Art. 9

- 1 - Per le prestazioni effettuate in condizioni di particolare pericolosità, d'urgenza o dalle ore 22.00 alle ore 7.00, gli onorari sono aumentati della metà.
- 2 - Per le prestazioni multiple la tariffa si applica per intero, relativamente alla prima prestazione, mentre per le successive viene applicata con la riduzione del 50%.

Capo III

Delle indennità e del rimborso spese in particolare

Art. 10

- 1 - Al biologo spetta un'indennità per tutte le attività accessorie necessarie per l'espletamento dell'incarico, o richieste dal committente che hanno un'incidenza economica diretta o indiretta, quali le certificazioni rilasciate a richiesta, la redazione di corrispondenza, i colloqui nello studio, anche telefonici.

Art. 11

- 1 - Per le prestazioni eseguite fuori del luogo di residenza il biologo, ha diritto al rimborso delle spese, oltre all'indennità di trasferta. Tale indennità, da calcolarsi in base alla distanza chilometrica dal luogo di residenza, spetta nella seguente misura:
 - per distanze inferiori a 100 chilometri, in L. 30.000.=;
 - per distanze superiori a 100 chilometri, un importo da concordare in funzione del tempo richiesto e comunque non inferiore a L. 60.000.=;
- 2 - Le spese per percorso su strade ordinarie, sia su vetture ed automezzi propri sia con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 12

- 1 - Al biologo spetta il rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dell'opera ed in particolare per quelle relative:
 - a) a reattivi, animali, terreni di cultura ed accessori;
 - b) Onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione del valore dell'opera.

Art. 15

- c) a viaggi, vitto, alloggio ed accessorie, sostenute dal biologo e dai suoi collaboratori per attività svolte fuori del luogo di residenza;
- d) alla scritturazione, collazione, traduzione di relazioni o di diciture apposte su disegni, progetti, brevetti e simili, cancelleria, riproduzione, disegni o manoscritti eccedenti la prima copia;
- e) al diritto d'autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.

Titolo II
Onorari a tabella

Art. 14
Art. 13

e) le perizie.

- 2 - Ai fini di cui al comma 1) sono considerati congiuntamente il valore dell'oggetto trattato e quello dell'attività prestata, tenuto conto della natura, della complessità, del tempo e della utilità finale di essa, nonché di quanti altri elementi possono concorrere a determinare la valutazione, ivi compresa la collaborazione con altri professionisti.

Art. 17

- 1 - Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto \checkmark dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico le spese di laboratorio (escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze), i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti, in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso di cui al Capo 111 del Titolo 1 ed alle vacanze di cui all'art. 39 ridotte del 50%, i rimborsi per speciali reattivi, per eventuali impianti piloti o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

Art. 18

- ¹
- Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni considerate nel presente titolo vengono suddivise nelle classi e nelle categorie descritte nella tabella

- A) alle quali si applicano le percentuali indicate nella tabella
B) allegate al presente regolamento.

Art. 19

- 1 - Le competenze dovute al professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento di una delle opere indicate nella tabella A) - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera, indicata nella tabella B).
- 2 - Per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto delle eventuali detrazioni operate dal direttore dei lavori o collaudatore sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
- 3 - L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati è fatta per interpolazione lineare.
- 4 - Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 2.500.000.= il compenso è valutato a discrezione.

Art. 20

- 1 - Gli onorari di cui all'art.19 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, anche se, nell'adempimento dell'intero incarico, non sono eseguite solo parzialmente alcune delle particolari operazioni specificate nell'art. 21, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B), non superi il valore di 0,20.
- 2 - Per i lavori il cui importo è superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari sono concordati di volta in volta tra le parti.

Art. 21

- 1 - Agli effetti di quanto è disposto negli articoli da 16 a 20, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del mandato comprende le seguenti operazioni:
- a) compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero indicazioni di massima della macchina o del congegno, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di relazione;
 - b) compilazione del preventivo sommario;
 - c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per l'identificazione delle parti;
 - d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

- e) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con l'eventuale compilazione dei relativi capitolati;
 - f) direzione od alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, ed emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata, nelle varie fasi esecutive e sorveglianza della corretta esecuzione;
 - g) eventuali prove di laboratorio;
 - h) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi, nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
 - i) liquidazione dei lavori, mediante verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
- 2 - A ciascuna delle attività elencate al comma 1) corrispondono, per ogni singola classe di lavori, le aliquote indicate nell'allegata tabella C); all'aliquota del progetto esecutivo sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.

Art. 22

- 1 - Il collaudo di lavori e di forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la corrispondenza tecnica delle opere e delle forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e d'applicazione di prezzi, l'esame d'eventuali riserve e la formulazione del relativo parere, il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 23

- 1 - Se il professionista, incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, si applicano le aliquote indicate nella tabella D)

Art. 24

- 1 - Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella D) e' aumentato del 15%

Art. 25

- 1 - Se il collaudatore, per patto espresso, interviene come arbitro inappellante ed amichevole compositore delle controversie insorte in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 50%.

Art. 26

- 1 - Le percentuali stabilite per il collaudo sono applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 27

- 1 - Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono liquidati a discrezione.
 2 - Il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto di cui, stato anche il progettista ha diritto, per l'avviamento, ad una maggiorazione del 30% sull'onorario di progettista.

Capo II **Consulenze**

Art. 28

- 1 - L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria o impianto, indirizzando l'insieme dell'attività produttiva degli stessi, viene computato in base alle seguenti percentuali:

	Valore della produzione	Onorari percentuali
Fino a	L. 100.000.000	5,00%

Sul di più fino a	L. 200.000.000	2,50%
Sul di più fino a	L. 300.000.000	2,00%
Sul di più		1,50%

Art. 29

- 1 - Le consulenze limitate ad alcune attività... di un impianto ed i controlli in forma abituale concordati tra le parti possono essere retribuiti a discrezione oppure secondo le seguenti percentuali:

	Valore della produzione	Onorari percentuali
Fino a	L. 1.500.000	5,00%
Sul di più fino a	L. 2.500.000	4,00%
Sul di più fino a	L. 10.000.000	3,00%
Sul di più fino a	L. 20.000.000	2,00%
Sul di più		1,50%

Art. 30

- 1 - Gli onorari per le consulenze saltuarie, limitate a talune prestazioni professionali, vengono compiuti a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse
- 2 - Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico.
- 3 - Il collaudatore procede alla verifica del lavoro compiuto, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione della stessa, al collaudo, alla stesura della relazione, comprensiva dell'esame delle eventuali riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori, al rilascio del certificato di collaudo.

Art. 31

- 1 - Sono computate a parte, a norma delle relative tariffe, tutte le prestazioni che esulano dalla normale attività pattuita col professionista consulente.

Art. 32

- 1 - Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, fornisce una consulenza relativa alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualità... od eliminarne i difetti, spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o del prodotto, secondo le seguenti percentuali:

	Valore della produzione	Onorari percentuali
Fino a	L. 1.000.000	2,00%
Sul di più fino a	L. 4.000.000	1,50%
Sul di più fino a	L. 20.000.000	1,00%
Sul di più fino a	L. 80.000.000	0,50%
Sul di più		0,20%

- 2 - L'onorario minimo è stabilito in &#pound;.50.000.=

Capo III Perizie

Art. 33

- 1 - Le perizie possono essere:

- a) sommarie, basate su elementi di valutazione globale, esposte in brevi elaborati riassuntivi;
- b) sintetiche, basate su elementi risultanti dai principali fattori che determinano l'opera ed il valore, corredate da una relazione sintetica dei risultati;
- c) analitiche, basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del suo valore, stato, potenzialità, ed altro.

Art. 34

- 1 - Le parcelle relative alle perizie sintetiche sono liquidate in base all'allegata tabella E). Per le perizie sommarie le aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.
- 2 - Per importi di stima inferiore a L. 2.500.000 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

Art. 35

- 1 - Gli onorari per le perizie di accertamento e valutazione dei danni sono liquidati secondo l'allegata tabella F) e non comprendono quelli per eventuali rilievi, calcoli, analisi ed altro, che sono liquidati a parte.

Art. 36

- 1 - Gli onorari di cui all'articolo precedente comprendono la partecipazione del professionista a trattative con l'assicuratore; se quest'ultima manca, gli onorari sono ridotti al 50%.

Titolo IV
Onorari a vacanza

Art. 37

- 1 - Sono liquidati a vacanza gli onorari relativi alle prestazioni che, per la loro natura, non rientrano nelle altre categorie e per le quali l'elemento preminente è il tempo.
- 2 - Si considera a vacanza ogni ora o frazione di ora. L'importo unitario per ogni vacanza è di L. 20.000.

Art. 38

- 1 - Sono in particolare valutati a vacanza, anche quando le prestazioni complessive vengono diversamente valutate:
 - a) i sopralluoghi, gli accertamenti, le manualità ed i rilievi;
 - b) i pareri scritti relativi alle prestazioni eseguite;
 - c) le varianti richieste dal committente all'incarico conferito;
 - d) l'identificazione e i controlli;
 - e) le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamenti, i convegni informativi.

Art. 39

- 1 - Le consultazioni scritte comportano un onorario minimo di L. 50.000.

Titolo V
Onorari preconcordati

Art. 40

- 1 - Sono determinati in base ad accordo preventivo fra il professionista ed il committente, gli onorari relativi ad incarichi per la cui esecuzione sono necessari pareri e valutazioni scientifiche e tecniche comportanti un'eccezionale competenza professionale.

Art. 41

- 1 - Per la determinazione degli onorari preconcordati, dovrà tenersi conto:
- a) dell'importanza dell'incarico, della natura e della difficoltà di esso
 - b) della complessità del lavoro commesso e della particolare competenza specifica da esso richiesta
 - c) della particolare responsabilità professionale assunta dal biologo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.